

Esprimiamo il più profondo cordoglio per l'immensa perdita di vite umane in Giappone e la nostra solidarietà al popolo e al governo giapponesi. I pensieri dei cittadini dell'UE sono con le migliaia di famiglie colpite e con le centinaia di migliaia di persone che dovranno ora ricostruire la propria vita e la propria comunità. Plaudiamo all'intervento rapido e decisivo delle autorità giapponesi. Nel ricordare la forte amicizia e le strette relazioni politiche ed economiche che legano l'UE al Giappone, siamo decisi a sostenere questo paese che lotta per superare le sfide cui è confrontato.



Negli ultimi mesi l'Europa ha attraversato una crisi finanziaria profonda. Sebbene la ripresa economica in Europa sia ora in carreggiata, i rischi permangono e noi dobbiamo mantenere determinazione nell'agire. Abbiamo adottato in data odierna un pacchetto globale di misure che dovrebbe consentirci di lasciarci alle spalle la crisi finanziaria e proseguire sulla strada della crescita sostenibile. Il pacchetto rafforzerà la governance economica dell'Unione europea e assicurerà stabilità duratura all'intera zona euro. Abbiamo altresì convenuto un'azione risoluta a livello dell'UE per stimolare la crescita rafforzando il mercato unico, riducendo l'onere normativo complessivo e promuovendo gli scambi con i paesi terzi.

Abbiamo discusso la grave situazione in Libia esprimendo soddisfazione dopo l'adozione dell'UNSCR 1973 e sottolineando la nostra determinazione a contribuire alla sua attuazione. Quanto al vicinato meridionale, abbiamo ribadito di essere risolti a sviluppare un partenariato nuovo con la regione e abbiamo chiesto l'attuazione rapida degli orientamenti definiti l'11 marzo 2011; inoltre, abbiamo concordato le prime iniziative concrete volte a sostenere i paesi del vicinato meridionale nel breve periodo. Abbiamo infine discusso degli insegnamenti da trarre dagli eventi giapponesi, in particolare in termini di sicurezza nucleare.



I. POLITICA ECONOMICA

1. Il Consiglio europeo ha adottato in data odierna un pacchetto globale di misure intese a rispondere alla crisi, preservare la stabilità finanziaria e porre le basi di una crescita intelligente e sostenibile basata sull'inclusione sociale e tesa a creare occupazione: si rafforzeranno così la governance economica e la competitività della zona euro e dell'Unione europea.

Attuare il semestre europeo: Europa 2020, risanamento di bilancio e riforme strutturali

2. Nel nuovo quadro del Semestre europeo, il Consiglio europeo ha approvato le priorità in materia di risanamento di bilancio e riforme strutturali¹. Ha rilevato che occorre attribuire priorità al risanamento dei bilanci e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Tutti gli Stati membri tradurranno tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma. La Commissione presenterà su tale base le proposte di pareri e raccomandazioni specifici per paese in tempo utile affinché possano essere adottate prima del Consiglio europeo di giugno.
3. In particolare, gli Stati membri presenteranno piani di risanamento pluriennali che indicheranno obiettivi precisi di disavanzo, di entrate e di spesa, la strategia per raggiungerli e un calendario di attuazione. Le politiche di bilancio per il 2012 dovrebbero mirare a ripristinare la fiducia assicurando nuovamente la sostenibilità del trend del debito e garantendo che i disavanzi siano ricondotti al di sotto del 3% del PIL secondo la tempistica convenuta dal Consiglio. È a tal fine necessario, nella maggior parte dei casi, un aggiustamento strutturale su base annua ben superiore allo 0,5% del PIL. Il risanamento dovrebbe essere accelerato negli Stati membri che versano in una situazione di forte disavanzo strutturale o di livello del debito pubblico molto alto o in rapida crescita.

¹ In linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all'analisi annuale della crescita a cura della Commissione. Cfr. anche relazione di sintesi della presidenza del 16 marzo 2011.

4. Gli sforzi in materia di risanamento di bilancio devono essere integrati da riforme strutturali a sostegno della crescita. A tal fine gli Stati membri sottolineano l'impegno per l'attuazione della strategia Europa 2020. Attueranno in particolare misure atte a:
 - rendere il lavoro più attraente;
 - aiutare i disoccupati a reinserirsi nel mondo del lavoro;
 - lottare contro la povertà e promuovere l'inclusione sociale;
 - investire nell'istruzione e nella formazione;
 - conciliare sicurezza e flessibilità;
 - riformare i sistemi pensionistici;
 - attirare capitali privati per finanziare la crescita;
 - stimolare la ricerca e l'innovazione;
 - offrire un accesso all'energia efficace in termini di costi e aumentare l'incisività delle politiche di efficienza energetica.
5. Gli Stati membri presenteranno le principali misure necessarie per conseguire gli obiettivi principali della strategia Europa 2020 approvati nel giugno 2010. Presenteranno inoltre misure politiche per correggere gli squilibri macroeconomici dannosi e persistenti e migliorare la competitività.
6. Nell'attuazione di queste politiche, per ampliare la base di partecipazione si agirà in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e le altre istituzioni e organi consultivi (CESE e CdR) dell'UE, coinvolgendo pienamente i parlamenti nazionali, le parti sociali, le regioni e gli altri soggetti interessati.

7. Il mercato unico svolge un ruolo chiave per produrre crescita e occupazione e promuovere la competitività. Il Consiglio europeo plaude all'intenzione della Commissione di presentare l'atto per il mercato unico e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a adottare entro il 2012 una prima serie di misure prioritarie per rilanciare il mercato unico. Vanno messe in particolare rilievo le misure che creano crescita e occupazione e apportano risultati concreti ai cittadini e alle imprese. Si dovrà insistere anche sul completamento del mercato unico digitale. Occorre ridurre l'onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia europeo sia nazionale. La Commissione riferirà sulla questione entro l'estate. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore l'intenzione della Commissione di proporre modalità di esenzione delle microimprese da talune normative future. Basandosi sulla comunicazione della Commissione "Verso un miglior funzionamento del mercato unico dei servizi", il Consiglio europeo esorta gli Stati membri ad attuare integralmente la direttiva sui servizi e invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire ulteriormente, laddove necessario, per migliorare il mercato interno dei servizi.
8. La dimensione esterna del mercato unico è altresì importante e l'accento va posto sulla promozione di scambi liberi, equi e aperti, con particolare enfasi sulla conclusione del ciclo di negoziati di Doha dell'OMC e di accordi di libero scambio nel 2011, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 16 settembre 2010. Occorre portare rapidamente avanti i lavori sulla scorta della relazione della Commissione che definisce le priorità per eliminare gli ostacoli agli scambi nei paesi terzi.

Rafforzare la governance

9. Il pacchetto di sei proposte legislative sulla governance economica è fondamentale per rafforzare la disciplina di bilancio ed evitare squilibri macroeconomici eccessivi. Esso comprende una riforma del Patto di stabilità e crescita volta a rafforzare la sorveglianza delle politiche di bilancio e ad applicare le misure esecutive con maggiore coerenza e in una fase più precoce, nuove disposizioni sui quadri di bilancio nazionali e una nuova sorveglianza degli squilibri macroeconomici.
10. Il Consiglio europeo si compiace dell'orientamento generale raggiunto dal Consiglio sulle proposte, che apre la strada ai negoziati con il Parlamento europeo, e ha chiesto di proseguire i lavori affinché il pacchetto possa essere adottato nel giugno 2011.

Un salto di qualità nel coordinamento delle politiche economiche: il Patto euro plus

11. Il Patto euro plus, che è stato approvato dai capi di Stato o di governo della zona euro e a cui hanno aderito Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania (cfr. allegato I), consoliderà ulteriormente il pilastro economico dell'Unione economica e monetaria e porterà ad un salto di qualità nel coordinamento delle politiche economiche, con l'obiettivo di migliorare la competitività e in tal modo aumentare il livello di convergenza rafforzando la nostra economia sociale di mercato. Il Patto resta aperto all'adesione di altri Stati membri. Esso rispetterà pienamente l'integrità del mercato unico.
12. Gli Stati membri che hanno sottoscritto il Patto si impegnano, in base agli indicatori e ai principi ivi previsti, ad annunciare una serie di azioni concrete da portare a termine nei dodici mesi successivi. Alcuni Stati membri hanno già annunciato i primi impegni. Tutti gli Stati membri partecipanti presenteranno i loro impegni quanto prima e comunque in tempo utile affinché siano inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma – che dovranno essere trasmessi in aprile – e siano valutati al Consiglio europeo di giugno.

Ripristinare lo stato di salute del settore bancario

13. L'Autorità bancaria europea e le autorità competenti stanno effettuando prove di stress. Il Consiglio europeo sottolinea che, per migliorare la coerenza e la qualità dei risultati, è importante che il processo di valutazione sia svolto tra pari in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, il Comitato europeo per il rischio sistemico, la Commissione e la Banca centrale europea. Le banche dovranno assicurare un livello elevato d'informazione, anche per quanto riguarda i titoli del debito sovrano.

14. Gli Stati membri prepareranno, prima della pubblicazione dei risultati, strategie ambiziose e specifiche per ristrutturare gli istituti vulnerabili, ivi incluse soluzioni che coinvolgono il settore privato (finanziamento diretto dal mercato o cessioni di credito) ma anche un quadro solido, in linea con le disposizioni sugli aiuti di Stato, per la concessione del sostegno statale in caso di bisogno.
15. Come concordato dal Consiglio europeo del giugno 2010, occorre esaminare l'ipotesi di introdurre una tassa globale sulle operazioni finanziarie e sviluppare ulteriormente quest'idea. Il Consiglio europeo rileva l'intenzione della Commissione di elaborare una relazione sulla tassazione del settore finanziario al più tardi entro l'autunno 2011.

Rafforzare i meccanismi di stabilità per la zona euro

16. Ricordata l'importanza di garantire la stabilità finanziaria nella zona euro, il Consiglio europeo ha adottato la decisione che modifica il TFUE riguardo all'istituzione del meccanismo europeo di stabilità e chiede il rapido avvio delle procedure nazionali di approvazione affinché essa possa entrare in vigore il 1° gennaio 2013.
17. Il Consiglio europeo plaude alle decisioni adottate l'11 marzo dai capi di Stato o di governo della zona euro e approva le caratteristiche del meccanismo europeo di stabilità (MES) (cfr. allegato II). I preparativi del trattato MES e le modifiche dell'accordo sul fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) volti ad assicurare l'effettiva capacità di prestito per 440 miliardi di EUR saranno completati in modo tale che i due accordi possano essere firmati contestualmente entro fine giugno 2011.

II. LIBIA / VICINATO MERIDIONALE

18. Il Consiglio europeo ha discusso della situazione in Libia e ha approvato le conclusioni adottate dal Consiglio "Affari esteri" in data 21 marzo. Ricordando la sua dichiarazione dell'11 marzo, il Consiglio europeo ha espresso soddisfazione per l'adozione della risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza dell'ONU che enuncia il principio della responsabilità di fornire protezione e ha sottolineato la sua determinazione a contribuire all'attuazione della stessa. Ha altresì plaudito al vertice di Parigi del 19 marzo quale contributo decisivo in tal senso. Ha condannato il fatto che il regime libico abbia costantemente ignorato le risoluzioni 1970 e 1973 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nonché la violenta e brutale repressione che esso continua ad infliggere ai propri cittadini. Ha rilevato che le azioni intraprese in conformità al mandato del Consiglio di sicurezza hanno contribuito in modo significativo a proteggere i civili e le zone da essi popolate minacciate d'attacco e a salvare le loro vite. Le operazioni militari cesseranno quando la popolazione civile sarà salva e al sicuro dalla minaccia di attacchi e gli obiettivi dell'UNSCR 1973 saranno stati conseguiti.

Il Consiglio europeo ha sottolineato il ruolo chiave dei paesi arabi, in particolare della Lega araba, nel sostenere attivamente l'attuazione dell'UNSCR 1973 e nella ricerca di una soluzione politica alla crisi.

19. In linea con l'UNSCR 1973, l'Unione europea, di concerto con la Lega degli Stati arabi, le Nazioni Unite e l'Unione africana, intensificherà gli sforzi per trovare una soluzione alla crisi che risponda alle legittime richieste del popolo libico. Il Consiglio europeo ha ribadito l'invito al colonnello Gheddafi ad abbandonare il potere immediatamente per consentire alla Libia di intraprendere rapidamente una propria transizione ordinata verso la democrazia attraverso un dialogo su basi ampie, tenendo conto anche della necessità di garantire la sovranità e l'integrità territoriale della Libia. L'UE è pronta a contribuire a favorire questo dialogo, anche con il Consiglio nazionale di transizione, e ad aiutare una nuova Libia sul piano economico e nella costruzione di nuove istituzioni, in cooperazione con le Nazioni Unite, la Lega araba, l'Unione africana ed altri.

20. L'Unione europea ha agito rapidamente per applicare le sanzioni imposte dalle risoluzioni 1970 e 1973 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, anche attraverso l'inserimento di ulteriori persone ed entità nell'elenco autonomo dell'UE delle persone ed entità soggette a misure restrittive. L'Unione europea è pronta ad avviare ed adottare ulteriori sanzioni, comprese misure intese a garantire che gli introiti generati dal petrolio e dal gas non vadano al regime di Gheddafi. Gli Stati membri presenteranno proposte analoghe al Consiglio di sicurezza dell'ONU.
21. La situazione umanitaria in Libia e lungo i suoi confini rimane motivo di grave preoccupazione. L'UE continuerà a fornire assistenza umanitaria a tutte le persone colpite, in stretta cooperazione con tutte le agenzie umanitarie e ONG coinvolte. L'UE ha intensificato e proseguirà la sua attività di pianificazione a sostegno delle operazioni di assistenza umanitaria/protezione civile, anche con mezzi navali.
22. Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione del regolare svolgimento del referendum sulle modifiche costituzionali tenutosi in Egitto il 19 marzo: è un importante passo verso un sistema politico più aperto e democratico.
23. Il Consiglio europeo, tenendo conto che la situazione di ciascun paese è diversa, si è dichiarato estremamente preoccupato per la situazione in Siria, Yemen e Bahrein e ha fermamente condannato l'escalation di violenza e l'uso della forza contro i manifestanti, esortando tutte le parti interessate ad avviare senza indugi né condizioni preliminari un dialogo incisivo e costruttivo. Ha approvato le conclusioni adottate dal Consiglio "Affari esteri" del 21 marzo.

24. Si dovranno portare rapidamente avanti i lavori per definire un nuovo partenariato con la regione, in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo dell'11 marzo 2011, il quale sarà fondato su un'integrazione economica rafforzata, un accesso più ampio ai mercati e una più stretta cooperazione politica e seguirà un'impostazione differenziata e basata sul raggiungimento dei risultati. Come primo passo nell'attuazione del pacchetto dell'11 marzo e sulla base della comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante, il Consiglio europeo chiede progressi rapidi secondo le linee seguenti:
- l'UE e gli Stati membri intensificheranno l'assistenza umanitaria;
 - i programmi di aiuto in corso nei paesi del Mediterraneo meridionale saranno oggetto di attento esame e ridefinizione, ove possibile in dialogo con i paesi interessati;
 - occorre innalzare di 1 miliardo di EUR il massimale per le operazioni della BEI a favore dei paesi del Mediterraneo che intraprendono riforme politiche, senza per questo ridurre le operazioni nei paesi vicini a est dell'UE;
 - gli azionisti della BERS dovrebbero vagliare l'ipotesi di estendere le attività della banca ai paesi del vicinato meridionale;
 - occorre adottare al più presto le proposte in materia di norme di origine paneuromediterranee e la Commissione è invitata a presentare proposte su ulteriori strumenti per aumentare gli scambi e gli investimenti esteri diretti nella regione a breve, medio e lungo termine.
25. Il Consiglio europeo si compiace della recente visita della presidenza e della Commissione in Egitto, che rientra in una prima fase di consultazioni per promuovere un approccio globale alla questione della migrazione tra i paesi del vicinato meridionale e l'Unione europea. In tale contesto, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare le proposte sull'approccio globale in materia di migrazione nonché sul partenariato per la mobilità con largo anticipo rispetto al Consiglio europeo di giugno.

26. Il Consiglio europeo attende inoltre con interesse la presentazione da parte della Commissione, prima del Consiglio europeo di giugno, di un piano per lo sviluppo delle capacità di gestione dei flussi migratori e di profughi. Si dovrebbe giungere entro giugno 2011 a un accordo sul regolamento che rafforza le capacità di Frontex. Nel frattempo la Commissione libererà risorse aggiuntive a sostegno delle operazioni dell'agenzia Hermes e Poseidon del 2011 e gli Stati membri sono invitati a fornire risorse umane e tecniche supplementari. L'UE e i suoi Stati membri sono pronti a dimostrare concreta solidarietà agli Stati membri esposti più direttamente ai flussi migratori e a fornire il necessario sostegno a seconda dell'evolversi della situazione.

III. GIAPPONE

27. L'Unione europea sosterrà il Giappone nello sforzo per superare le sfide che ha di fronte dopo il terremoto e lo tsunami che l'hanno colpito con conseguenze così drammatiche.
28. In seguito a una richiesta iniziale del governo giapponese, l'UE sta mobilitando i soccorsi per la popolazione colpita. È pronta a fornire ulteriore sostegno, se richiesto. In maniera più generale, l'UE è interessata a sviluppare la cooperazione con il Giappone per i soccorsi in situazioni di calamità.
29. L'Unione europea plaude all'intervento rapido e decisivo delle autorità giapponesi in risposta alle perturbazioni sui mercati finanziari. Accoglie con favore l'intervento del G7 sullo yen. È pronta a cooperare pienamente con il Giappone per affrontare le conseguenze economiche e finanziarie degli eventi di questi giorni, anche nell'ambito del G8 e del G20.
30. Guardando al futuro, il Consiglio europeo ribadisce l'importanza strategica delle relazioni UE-Giappone. Il prossimo vertice deve offrire l'occasione di intensificare queste relazioni e far progredire l'agenda comune, anche attraverso il possibile avvio di negoziati per un accordo di libero scambio in funzione della disponibilità del Giappone ad affrontare, tra l'altro, la questione delle barriere non tariffarie e delle restrizioni agli appalti pubblici.

31. A tale riguardo, il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di trarre pienamente insegnamento da questi eventi e di fornire al pubblico tutte le informazioni necessarie. Ricordando che il mix energetico è competenza degli Stati membri, invita a proseguire i lavori in via prioritaria su quanto segue:
- occorre riesaminare la sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi e della sicurezza ("prove di stress"); si invitano il Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) e la Commissione a definire al più presto la portata e le modalità di tali prove in un quadro coordinato, tenendo presenti gli insegnamenti tratti dall'incidente giapponese, coinvolgendo pienamente gli Stati membri e avvalendosi delle competenze disponibili (in particolare, quelle dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale); le valutazioni saranno effettuate da autorità nazionali indipendenti e attraverso una revisione tra pari; i relativi risultati e le eventuali misure successive necessarie che saranno adottate dovranno essere condivisi con la Commissione e in ambito ENSREG e dovranno essere resi pubblici; il Consiglio europeo valuterà le prime conclusioni entro la fine del 2011 sulla base di una relazione della Commissione;
 - garantire la sicurezza delle centrali nucleari è una priorità che non può certo fermarsi ai nostri confini: l'UE chiederà che siano effettuate "prove di stress" analoghe nei paesi limitrofi e nel mondo, sia per le centrali esistenti sia per quelle in fase di progetto; a questo riguardo è opportuno avvalersi pienamente delle pertinenti organizzazioni internazionali;
 - occorre rispettare e migliorare costantemente nell'UE i più elevati parametri di sicurezza nucleare, che vanno promossi sul piano internazionale;
 - la Commissione riesaminerà il quadro normativo e regolamentare vigente per quanto riguarda la sicurezza degli impianti nucleari e proporrà, entro la fine del 2011, i miglioramenti che si riveleranno necessari. Gli Stati membri dovranno dare piena attuazione alla direttiva sulla sicurezza degli impianti nucleari. La proposta di direttiva concernente la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi dovrà essere adottata quanto prima possibile. Si invita la Commissione a riflettere sul modo di promuovere la sicurezza nucleare nei paesi limitrofi;

- le conseguenze a livello mondiale e nell'UE devono essere seguite da vicino, prestando particolare attenzione alla volatilità dei prezzi dell'energia e delle materie prime, in particolare nel contesto del G20.
-

PATTO EURO PLUS
COORDINAMENTO PIÙ STRETTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE PER LA
COMPETITIVITÀ E LA CONVERGENZA

I capi di Stato o di governo della zona euro hanno approvato il presente Patto, a cui hanno aderito Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania, al fine di consolidare il pilastro economico dell'unione monetaria, fare un salto di qualità nel coordinamento delle politiche economiche, migliorare la competitività e, quindi, aumentare il livello di convergenza. Il Patto verte principalmente su settori che rientrano nella sfera di competenza nazionale e che sono essenziali per migliorare la competitività e scongiurare squilibri dannosi. La competitività è fondamentale ai fini di una crescita più rapida e più sostenibile dell'UE nel medio-lungo periodo, di livelli più elevati di reddito per i cittadini e della salvaguardia dei nostri modelli sociali. Gli altri Stati membri sono invitati a partecipare su base volontaria.

Lo sforzo rinnovato di più stretto coordinamento delle politiche economiche per la competitività e la convergenza s'ispira alle **quattro linee guida** seguenti.

- a. S'iscriverà ***nella linea dell'attuale governance economica dell'UE e la irrobustirà***, apportandole un valore aggiunto. Sarà all'insegna della coerenza con gli strumenti vigenti (Europa 2020, semestre europeo, orientamenti integrati, patto di stabilità e crescita, nuovo quadro di sorveglianza macroeconomica), dai quali muoverà. Comporterà uno sforzo particolare, più intenso rispetto all'esistente, e si articolerà in impegni ed interventi concreti più ambiziosi di quelli concordati in passato e corredati di un calendario di attuazione. Questi impegni nuovi saranno successivamente integrati nei programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità e saranno inseriti nel quadro della sorveglianza periodica: la Commissione avrà una funzione centrale forte di controllo dell'attuazione degli impegni ed è previsto il coinvolgimento di tutte le formazioni pertinenti del Consiglio e dell'Eurogruppo. Il Parlamento europeo svolgerà pienamente il ruolo che gli spetta nell'ambito delle sue competenze. Il pieno coinvolgimento delle parti sociali a livello UE sarà assicurato dal vertice sociale trilaterale.
- b. Si concentrerà sull'obiettivo, sarà orientato all'azione e verterà sui ***settori d'intervento prioritari essenziali per stimolare la competitività e la convergenza***. S'incentrerà sugli interventi che rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri. Nei settori d'intervento prescelti ***i capi di Stato o di governo fisseranno obiettivi comuni, che gli Stati membri partecipanti perseguiranno attuando combinazioni proprie di politiche in considerazione delle sfide specifiche cui sono confrontati***.
- c. ***Ogni anno ciascun capo di Stato o di governo assumerà impegni nazionali concreti***. In questo contesto gli Stati membri terranno conto delle migliori prassi e dei parametri rappresentati dalle prestazioni migliori, sia all'interno dell'Europa sia rispetto ad altri partner strategici.

Il ***controllo politico*** sull'attuazione degli impegni e sui progressi verso la realizzazione degli obiettivi politici comuni ***competerà ai capi di Stato o di governo*** della zona euro e dei paesi partecipanti, che lo eserciteranno a cadenza annuale sulla scorta di una relazione della Commissione. Gli Stati membri s'impegnano inoltre a consultare i partner prima di adottare qualsiasi grande riforma economica che possa avere effetti esterni.

- d. Gli Stati membri partecipanti sono pienamente impegnati a favore del completamento del mercato unico, che è un elemento determinante per il miglioramento della competitività nell'UE e nella stessa zona euro. Il processo qui descritto sarà perfettamente in linea con il trattato. *Il Patto rispetterà pienamente l'integrità del mercato unico.*

I nostri obiettivi

Gli Stati membri partecipanti s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per realizzare gli obiettivi seguenti:

- stimolare la competitività
- stimolare l'occupazione
- concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche
- rafforzare la stabilità finanziaria.

Ciascuno Stato membro partecipante presenterà le misure specifiche che intende adottare per conseguire tali obiettivi. Saranno esclusi il o i settori per i quali lo Stato membro è in grado di dimostrare che nessun intervento è necessario. *Ciascun paese conserverà la competenza* di scegliere gli interventi politici specifici che si riveleranno necessari per conseguire gli obiettivi comuni, *ma si presterà particolare attenzione alle possibili misure elencate qui di seguito.*

Impegni concreti e controllo a livello politico

I capi di Stato o di governo eserciteranno il controllo politico sui progressi verso la realizzazione degli obiettivi comuni basandosi su una serie d'indicatori inerenti a competitività, occupazione, sostenibilità di bilancio e stabilità finanziaria. Saranno individuati i paesi su cui incombono grandi sfide in questi settori, ed essi dovranno assumersi l'impegno di affrontarle secondo una tempistica precisa.

a. Stimolare la competitività

I progressi saranno valutati in funzione dell'evoluzione delle retribuzioni e della produttività e delle esigenze di adeguamento della competitività. Per stabilire se l'evoluzione delle retribuzioni sia in linea con quella della produttività, si monitoreranno in un dato lasso di tempo i costi unitari del lavoro raffrontandoli con l'evoluzione in altri paesi della zona euro e nei principali partner commerciali con economie simili. Relativamente a ciascun paese i costi unitari del lavoro saranno valutati per l'economia nel suo complesso e per ciascun grande comparto (produzione e servizi, così come settori commerciabili e settori non commerciabili). Aumenti ingenti e mantenuti nel tempo possono erodere la competitività, soprattutto se associati ad un disavanzo corrente in aumento e a quote di mercato in calo per le esportazioni. Interventi per migliorare la competitività sono necessari in tutti i paesi, ma ci si concentrerà in particolare su quelli confrontati a grandi sfide sotto quest'aspetto. Per assicurare la diffusione di una crescita equilibrata in tutta la zona euro, saranno previsti strumenti specifici e iniziative comuni ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo.

Ciascun paese sarà responsabile degli interventi specifici che sceglie per promuovere la competitività, ma particolare attenzione sarà dedicata alle riforme seguenti:

- i) nel rispetto delle tradizioni nazionali di dialogo sociale e relazioni industriali, misure volte ad assicurare un'evoluzione dei costi in linea con la produttività, ad es.:
- riesaminare gli accordi salariali e laddove necessario, il grado di accentramento del processo negoziale e i meccanismi d'indicizzazione, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nella negoziazione dei contratti collettivi;
 - assicurare che gli accordi salariali del comparto pubblico corrispondano allo sforzo di competitività del settore privato (tenendo presente l'importanza del segnale dato dalle retribuzioni del settore pubblico).

ii) misure intese a incrementare la produttività, ad es:

- ulteriore apertura dei settori protetti grazie a misure adottate a livello nazionale per eliminare restrizioni ingiustificate ai servizi professionali e al settore del commercio al dettaglio, nell'intento di stimolare la concorrenza e l'efficienza nel pieno rispetto dell'acquis comunitario;
- sforzi specifici per migliorare i sistemi di istruzione e promuovere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e le infrastrutture;
- misure volte a migliorare il contesto imprenditoriale, specie per le PMI, in particolare eliminando gli oneri amministrativi e migliorando il quadro normativo (ad es. leggi sui fallimenti, codice commerciale).

b. Stimolare l'occupazione

Un mercato del lavoro che funziona è essenziale per la competitività della zona euro. Si valuteranno i progressi in base agli indicatori seguenti: tassi di disoccupazione giovanile e di lungo periodo, tassi di attività.

Ogni paese sarà responsabile degli interventi specifici che sceglie per stimolare l'occupazione, ma particolare attenzione sarà dedicata alle riforme seguenti:

- riforme del mercato del lavoro per promuovere la "flessicurezza", ridurre il lavoro sommerso e aumentare la partecipazione al mercato del lavoro;
- apprendimento permanente;
- riforme fiscali, quali la riduzione dell'imposizione sul lavoro per rendere conveniente lavorare, mantenendo il gettito fiscale globale e l'adozione di misure volte a semplificare la partecipazione al mercato del lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare.

c. Rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche

Ai fine dell'attuazione piena del Patto di stabilità e crescita, si accorderà la massima attenzione ai punti seguenti:

▪ Sostenibilità di pensioni, assistenza sanitaria e prestazioni sociali

Si procederà ad una valutazione soprattutto in base agli indicatori del divario di sostenibilità¹. Tali indicatori valutano se i livelli di debito sono sostenibili sulla base delle politiche in corso, in particolare i regimi pensionistici, di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, tenendo conto dei fattori demografici.

Le riforme necessarie per assicurare la sostenibilità e l'adequazione delle pensioni e delle prestazioni sociali potrebbero comprendere:

- allineare il sistema pensionistico alla situazione demografica nazionale, ad esempio allineando l'età pensionabile effettiva alla speranza di vita o aumentando i tassi di attività;
- limitare i regimi di pensionamento anticipato e ricorrere ad incentivi mirati per assumere lavoratori anziani (fascia superiore ai 55 anni).

¹ Il divario di sostenibilità è costituito da indicatori approvati dalla Commissione e dagli Stati membri per valutare la sostenibilità di bilancio.

▪ Regole di bilancio nazionali

Gli Stati membri partecipanti si impegnano a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'UE fissate nel patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri manterranno la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere ma faranno sì che abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro). Anche l'esatta forma della regola sarà decisa da ciascun paese (ad esempio potrebbe assumere la forma di "freno all'indebitamento", regola collegata al saldo primario o regola di spesa), ma dovrebbe garantire la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale. La Commissione avrà la possibilità, nel pieno rispetto delle prerogative dei parlamenti nazionali, di essere consultata in merito alla precisa regola di bilancio prima dell'adozione in modo da assicurare che sia compatibile e sinergica con le regole dell'UE.

d. Rafforzare la stabilità finanziaria

Per la stabilità globale della zona euro un forte settore finanziario è fondamentale. È stata avviata una riforma generale del quadro dell'UE per la vigilanza e la regolamentazione del settore finanziario.

In tale contesto gli Stati membri si impegnano a introdurre una legislazione nazionale per la risoluzione nel settore bancario, nel pieno rispetto dell'acquis comunitario. Saranno effettuate su base regolare prove di stress rigorose sulle banche, coordinate a livello di UE. Inoltre il presidente del CERS e il presidente dell'Eurogruppo saranno invitati a riferire periodicamente ai capi di Stato o di governo sulle questioni connesse alla stabilità macrofinanziaria e agli sviluppi macroeconomici della zona euro che richiedono interventi specifici. Sarà in particolare attentamente monitorato, per ogni Stato membro, il livello del debito privato di banche, famiglie e imprese non finanziarie.

Oltre alle questioni sopraindicate, si presterà attenzione al **coordinamento delle politiche fiscali**.

L'imposizione diretta resta di competenza nazionale. Il coordinamento pragmatico delle politiche fiscali è un elemento necessario di un più stretto coordinamento delle politiche economiche della zona euro a sostegno del risanamento di bilancio e della crescita economica. In tale contesto gli Stati membri si impegnano ad avviare discussioni strutturate sulle questioni di politica fiscale, in particolare per assicurare che si scambino migliori prassi, si evitino prassi dannose e si presentino proposte di lotta contro la frode e l'evasione fiscale.

Lo sviluppo di un base imponibile comune per le società potrebbe essere una via da seguire – neutra sotto il profilo delle entrate – per assicurare la coerenza dei regimi fiscali nazionali, nel rispetto delle strategie fiscali nazionali, e per contribuire alla sostenibilità di bilancio e alla competitività delle imprese europee.

La Commissione ha presentato una proposta legislativa su una base imponibile consolidata comune per le società.

Impegni annuali concreti

Per dimostrare un reale impegno a favore del cambiamento ed assicurare lo slancio politico necessario per raggiungere gli obiettivi comuni, ogni anno gli Stati membri partecipanti converranno al massimo livello una serie di azioni concrete da realizzare entro dodici mesi. La scelta delle misure specifiche da attuare resterà di competenza di ciascun paese ma sarà orientata in particolare dall'esame delle questioni sopraindicate. Questi impegni si rispecchieranno anche nei programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità presentati ogni anno, che la Commissione, il Consiglio e l'Eurogruppo valuteranno nell'ambito del semestre europeo.

Modalità di funzionamento del MES

Il Consiglio europeo ha deciso di aggiungere all'articolo 136 del trattato il seguente paragrafo:

"Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.".

Alla luce di tale decisione, il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo di stabilità permanente: il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il MES sarà attivato di comune accordo¹, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme. Il MES assumerà il ruolo del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) nel fornire assistenza finanziaria esterna agli Stati membri della zona euro dopo il giugno 2013.

L'accesso all'assistenza finanziaria del MES sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme all'FMI e di concerto con la BCE. Lo Stato membro beneficiario sarà tenuto a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI.

Il MES avrà una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di EUR². La congruità della capacità di prestito sarà riesaminata periodicamente, almeno ogni cinque anni. Si cercherà di integrare la capacità di prestito del MES attraverso la partecipazione dell'FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, mentre gli Stati membri che non fanno parte della zona euro possono anche partecipare su base ad hoc.

¹ Una decisione presa di comune accordo è una decisione presa all'unanimità degli Stati membri partecipanti alla votazione, vale a dire che le astensioni non impediscono l'adozione della decisione.

² Durante la transizione dal FESF al MES, la capacità di prestito congiunta non sarà superiore a tale importo.

Nel seguito delle presenti modalità di funzionamento sono enunciate le caratteristiche strutturali essenziali del MES.

Forma istituzionale

Il MES sarà istituito con un trattato tra gli Stati membri della zona euro quale organizzazione intergovernativa di diritto internazionale pubblico e avrà sede in Lussemburgo. Lo statuto del MES sarà riportato in un allegato del trattato.

Funzione e strategia di finanziamento

Il MES avrà la funzione di mobilitare finanziamenti e fornire assistenza finanziaria, secondo criteri di rigorosa condizionalità, a beneficio degli Stati membri della zona euro che sono o rischiano di essere confrontati a gravi problemi finanziari, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme.

Gli Stati membri della zona euro corrisponderanno al MES le sanzioni finanziarie ad essi applicate nell'ambito del patto di stabilità e crescita e delle procedure per gli squilibri macroeconomici. Tali sanzioni faranno parte del capitale versato.

Il MES si avvarrà di un'adeguata strategia di finanziamento per garantire l'accesso ad ampie fonti di finanziamento e poter estendere i pacchetti di assistenza finanziaria agli Stati membri in tutte le condizioni di mercato. Qualsiasi rischio associato verrà contenuto attraverso un'adeguata gestione delle attività e passività.

Governance

Il MES avrà un consiglio dei governatori composto dai ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro (quali membri con diritto di voto), con il commissario europeo per gli affari economici e monetari e il presidente della BCE quali osservatori. Il consiglio dei governatori eleggerà un presidente tra i membri con diritto di voto.

Il consiglio dei governatori sarà il più alto organo decisionale del MES e prenderà le seguenti importanti decisioni di comune accordo:

- la concessione di assistenza finanziaria;
- le modalità e condizioni dell'assistenza finanziaria;
- la capacità di prestito del MES;
- le variazioni della gamma di strumenti.

Tutte le altre decisioni del consiglio dei governatori saranno prese a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria.

Il MES avrà un consiglio di amministrazione che svolgerà i compiti specifici delegatigli dal consiglio dei governatori. Ciascuno Stato membro della zona euro nominerà un amministratore ed un amministratore supplente. Inoltre, la Commissione e la BCE nomineranno ciascuna un osservatore ed un supplente presso il consiglio di amministrazione. Tutte le decisioni del consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria.

La ponderazione dei voti nel consiglio dei governatori e nel consiglio di amministrazione sarà proporzionale alle rispettive partecipazioni degli Stati membri al capitale del MES. La maggioranza qualificata è definita come l'80% dei voti.

Il consiglio dei governatori nominerà un amministratore delegato responsabile della gestione quotidiana del MES. L'amministratore delegato presiederà il consiglio di amministrazione.

Struttura del capitale

Il MES mirerà ad ottenere e mantenere il più alto rating del credito delle grandi agenzie di rating.

Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di EUR. Di questo importo, 80 miliardi di EUR saranno sotto forma di capitale versato fornito dagli Stati membri della zona euro e si aggiungeranno progressivamente a partire dal luglio 2013 in cinque rate annuali di uguale importo. Inoltre, il MES disporrà anche di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di EUR. Durante la fase transitoria dal 2013 al 2017, gli Stati membri s'impegnano ad accelerare, nel caso improbabile in cui ciò si riveli necessario, la fornitura di strumenti adeguati allo scopo di mantenere una proporzione minima del 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES.

La chiave di ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale del MES sarà basata sulla chiave applicabile al capitale versato della BCE in allegato. Gli Stati membri, ratificando il trattato istitutivo del MES, si impegnano giuridicamente a fornire il loro contributo al capitale sottoscritto totale.

Il consiglio dei governatori deciderà di comune accordo al momento dell'adattamento dell'importo del capitale sottoscritto totale o del richiamo del capitale, tranne nei seguenti casi specifici. In primo luogo, il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di ripristinare – attraverso un richiamo di capitale – il livello di capitale versato nel caso in cui l'importo del capitale versato si riduca per effetto dell'assorbimento di perdite³. In secondo luogo, sarà istituita una procedura di garanzia su richiesta volta a consentire il richiamo automatico di capitale nei confronti dei partecipanti al capitale del MES se necessario per evitare un mancato pagamento ai creditori del MES. La responsabilità di ciascun partecipante al capitale sarà in ogni caso limitata alla sua quota del capitale sottoscritto.

Qualsiasi contributo al capitale sottoscritto da parte di uno Stato membro⁴ che aderisca al MES dopo il luglio 2013 avrà luogo secondo le stesse modalità applicate per i contributi originari. Le implicazioni pratiche per l'importo globale del capitale sottoscritto e la distribuzione del capitale tra gli Stati membri saranno decise dal consiglio dei governatori di comune accordo.

³ Il voto dello Stato membro la cui inadempienza è all'origine della perdita da coprire è sospeso per questa decisione.

⁴ Per effetto dell'adesione alla zona euro, uno Stato membro diventa membro del MES con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Finché il MES non sia stato attivato e a condizione che la capacità effettiva di prestito non sia inferiore a 500 miliardi di EUR, i proventi dell'investimento del capitale versato del MES saranno restituiti agli Stati membri al netto delle deduzioni per spese operative. Dopo la prima attivazione del MES, i proventi dell'investimento del capitale e dell'attività di assistenza finanziaria del MES saranno mantenuti all'interno del MES. Tuttavia, qualora il capitale versato superi il livello richiesto per mantenere la capacità di prestito del MES, il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo agli Stati membri della zona euro sulla base della chiave di ripartizione dei contributi.

Strumenti

Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme, in linea con la modifica dell'articolo 136 del trattato, il MES fornirà assistenza finanziaria soggetta a una rigorosa condizionalità nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico, commisurato alla gravità degli squilibri dello Stato membro, che assumerà la forma di prestiti. Può tuttavia intervenire, eccezionalmente, nei mercati primari del debito sulla base di un programma di aggiustamento macroeconomico soggetto a rigorosa condizionalità e previa decisione del consiglio dei governatori di comune accordo.

- Sostegno del MES alla stabilità

Il MES può concedere a uno Stato membro della zona euro confrontato a problemi finanziari gravi sostegno a breve o medio termine alla stabilità. L'accesso al sostegno del MES alla stabilità comporterà un programma di aggiustamento macroeconomico soggetto a un'adeguata condizionalità politica commisurato alla gravità degli squilibri soggiacenti dello Stato membro beneficiario. La durata del programma e la scadenza dei prestiti dipenderanno dalla natura degli squilibri e dalle possibilità per lo Stato membro beneficiario di riacquisire l'accesso ai mercati finanziari entro il periodo di disponibilità delle risorse del MES.

- Meccanismo di sostegno nel mercato primario

Il MES può acquistare obbligazioni di uno Stato membro, confrontato a problemi finanziari gravi, nel mercato primario al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi del sostegno. Le condizioni e le modalità per l'acquisto delle obbligazioni saranno specificate nella decisione sulle modalità e condizioni dell'assistenza finanziaria.

Il consiglio dei governatori può rivedere gli strumenti a disposizione del MES e decidere di variarne la gamma.

Partecipazione dell'FMI

Il MES coopererà molto strettamente con l'FMI nella fornitura di assistenza finanziaria⁵. In tutte le circostanze si chiederà la partecipazione attiva dell'FMI, a livello sia tecnico che finanziario. La Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, effettueranno congiuntamente un'analisi della sostenibilità del debito. La Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, negozieranno congiuntamente le condizioni di politica alle quali è subordinata l'assistenza congiunta di MES/FMI

⁵ Resta tuttavia inteso che la partecipazione dell'FMI sarà coerente con il suo mandato a norma dello statuto e le politiche applicabili del consiglio dell'FMI.

Attivazione dell'assistenza finanziaria, monitoraggio del programma e follow-up

In tutti i casi l'assistenza finanziaria del MES sarà attivata su richiesta di uno Stato membro rivolta agli altri membri della zona euro. L'Eurogruppo informerà il Consiglio della presentazione di una richiesta di attivazione del sostegno. Alla ricezione della richiesta, il consiglio dei governatori chiederà alla Commissione di valutare, di concerto con la BCE, se esista un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e di effettuare un'analisi rigorosa della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato, insieme all'FMI e di concerto con la BCE. Le fasi successive dell'attivazione dell'assistenza finanziaria del MES figurano in appresso.

- Se è chiesto il sostegno del MES alla stabilità, la Commissione, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, valuterà le effettive necessità di finanziamento dello Stato membro beneficiario e la natura della partecipazione del settore privato necessaria, che dovrebbe essere coerente con le prassi dell'FMI.
- Sulla base di tale valutazione, il consiglio dei governatori darà mandato alla Commissione di negoziare, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, un programma di aggiustamento macroeconomico con lo Stato membro interessato, precisato in un memorandum d'intesa.
- La Commissione proporrà al Consiglio una decisione di approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico. Il consiglio dei governatori deciderà sulla concessione dell'assistenza finanziaria e sulle modalità e condizioni della sua fornitura. Una volta adottato il programma dal Consiglio, la Commissione firmerà il memorandum d'intesa a nome degli Stati membri della zona euro previo comune accordo del consiglio dei governatori. Il consiglio di amministrazione approverà quindi l'accordo di assistenza finanziaria che conterrà gli aspetti tecnici dell'assistenza finanziaria da fornire.
- La Commissione, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, avrà la responsabilità di monitorare l'osservanza della condizionalità politica richiesta dal programma di aggiustamento macroeconomico. Presenterà una relazione al Consiglio e al consiglio di amministrazione, sulla base della quale il consiglio di amministrazione deciderà di comune accordo il versamento di nuove quote del prestito.

- Previa discussione del consiglio dei governatori, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di effettuare una sorveglianza al termine del programma, che può essere mantenuta fin quando non sarà rimborsato un determinato importo dell'assistenza finanziaria.

Coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE

Sarà chiesta l'approvazione degli Stati membri dell'UE per consentire agli Stati membri della zona euro di affidare alla Commissione, insieme all'FMI e di concerto con la BCE, l'analisi della sostenibilità del debito dello Stato membro che chiede sostegno finanziario, la preparazione del programma di aggiustamento che accompagna l'assistenza finanziaria nonché il monitoraggio della sua attuazione.

Sebbene il consiglio dei governatori decida autonomamente l'esistenza e le modalità dell'assistenza finanziaria in un quadro intergovernativo, la condizionalità politica stabilita nell'ambito della sorveglianza rafforzata o di un programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbe essere coerente con il quadro di sorveglianza dell'UE e deve garantire il rispetto delle procedure dell'UE. A tal fine la Commissione intende proporre un regolamento che specifichi le necessarie fasi procedurali a norma dell'articolo 136 del trattato al fine di sancire la condizionalità politica nelle decisioni del Consiglio e assicurare la coerenza con il quadro di sorveglianza multilaterale dell'UE. Il Consiglio e la Commissione informeranno regolarmente il Parlamento europeo sull'istituzione e sulle operazioni del MES.

Fissazione del prezzo

Il consiglio dei governatori deciderà la struttura del prezzo dell'assistenza finanziaria a uno Stato membro beneficiario.

Il MES potrà concedere prestiti a tasso fisso o variabile. Il prezzo del MES sarà fissato in linea con i corrispondenti principi dell'FMI e, pur restando al di sopra dei costi di finanziamento del MES, includerà un adeguato aumento per i rischi.

Ai prestiti del MES si applicherà la seguente struttura del prezzo:

- 1) costi di finanziamento del MES;
- 2) onere di 200 punti base sulla totalità dei prestiti;
- 3) maggiorazione di 100 punti base per gli importi prestati non rimborsati dopo tre anni.

Per i prestiti a tasso fisso con scadenza superiore a 3 anni, il margine sarà una media ponderata dell'onere di 200 punti base per i primi tre anni e 200 più 100 punti base per gli anni successivi.

La struttura del prezzo sarà definita nel quadro della politica di fissazione del prezzo del MES, che sarà riesaminata periodicamente.

Partecipazione del settore privato

1. Modalità della partecipazione del settore privato

Si attende una partecipazione adeguata e proporzionata del settore privato decisa caso per caso ogniqualevolta lo Stato beneficiario riceve assistenza finanziaria. La natura e l'entità di tale partecipazione sarà determinata caso per caso e dipenderà dal risultato dell'analisi della sostenibilità del debito, in linea con le prassi dell'FMI⁶, e dalle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria della zona euro.

⁶ In linea con l'FMI, il debito è considerato sostenibile quando si prevede che il debitore sia in grado di continuare a servire il debito senza una correzione irrealistica delle entrate e delle uscite. Questa valutazione determina la messa a disposizione e la congruità del finanziamento.

a) Se un'analisi della sostenibilità porterà a concludere che un programma di aggiustamento macroeconomico presenta possibilità realistiche di ricondurre il debito pubblico su un percorso sostenibile, lo Stato membro beneficiario avvierà iniziative che incoraggino i principali investitori privati a mantenere le esposizioni (ad esempio, un approccio del tipo "iniziativa di Vienna"). La Commissione, l'FMI, la BCE e l'ABE saranno intimamente associate al monitoraggio dell'attuazione di tali iniziative.

b) Se un'analisi della sostenibilità porterà a concludere che un programma di aggiustamento macroeconomico non presenta possibilità realistiche di ricondurre il debito pubblico su un percorso sostenibile, s'imporrà allo Stato membro beneficiario di avviare in buona fede negoziati attivi con i creditori per assicurarne la partecipazione diretta al ripristino della sostenibilità del debito. Per ottenere assistenza finanziaria lo Stato membro dovrà necessariamente disporre di un piano credibile e dimostrare un impegno sufficiente al fine di assicurare una partecipazione adeguata e proporzionata del settore privato. Nell'ambito del programma sarà effettuato un monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione del piano, dei quali si terrà conto nella decisione sull'erogazione di fondi.

Nei negoziati con i creditori lo Stato membro beneficiario si atterrà ai principi seguenti:

- *proporzionalità:* lo Stato membro cercherà soluzioni che siano proporzionate al suo problema di sostenibilità del debito;
- *trasparenza:* lo Stato membro intratterrà un dialogo aperto con i creditori, ai quali comunicherà tempestivamente le informazioni pertinenti;
- *equità:* lo Stato membro consulterà i creditori sull'impostazione delle eventuali ricalendarizzazioni o ristrutturazioni del debito pubblico per giungere a soluzioni negoziate. Si ipotizzeranno misure atte a ridurre il valore attuale netto del debito soltanto se è improbabile che i risultati auspicati possano essere ottenuti con soluzioni alternative;

- *coordinamento transnazionale*: nell'impostare le misure atte a coinvolgere il settore privato si dovranno tenere adeguatamente presenti i rischi di contagio e i potenziali effetti esterni sugli altri Stati membri e sui paesi terzi. Le misure adottate saranno corredate di una comunicazione adeguata da parte dello Stato membro finalizzata al mantenimento della stabilità finanziaria nell'intera zona euro.

2. Clausole d'azione collettiva

A partire dal luglio 2013 clausole d'azione collettiva (CAC) integreranno tutti i titoli di Stato nuovi della zona euro con scadenza superiore ad un anno. L'obiettivo delle CAC sarà quello di agevolare un accordo tra il debitore sovrano e i suoi creditori del settore privato nel contesto della partecipazione del settore privato. Il fatto che un'obbligazione sia corredata da CAC non implica una probabilità più forte d'inadempienza o di ristrutturazione del debito relativamente all'obbligazione in questione: ne consegue che l'inclusione delle CAC lascerà impregiudicato lo status di creditore del debito sovrano.

Le caratteristiche principali delle CAC ricalcheranno quelle entrate nell'uso corrente sui mercati statunitense e britannico a seguito della relazione del G10 in materia. Le CAC saranno introdotte in modo da preservare la parità di condizioni fra gli Stati membri della zona euro. Si tratterà quindi di **clausole identiche e standardizzate** per tutti gli Stati membri della zona euro, armonizzate alle modalità e condizioni dei titoli emessi dagli Stati membri. La loro base sarà **coerente con quella delle CAC di uso comune a New York e nel diritto inglese**.

Le CAC comprenderanno una **clausola di aggregazione** che permetterà ad una maggioranza qualificata di obbligazionisti, nel quadro di emissioni multiple soggette a una siffatta clausola e alla legge di un'unica giurisdizione, d'inserire una clausola d'azione a maggioranza quando per una singola emissione non è raggiunta la necessaria maggioranza di creditori per la ristrutturazione. Sarà istituita una **rappresentanza adeguata**. Sulle questioni più importanti – le materie riservate – (ad esempio, modalità fondamentali di pagamento, conversione o scambio di obbligazioni) si deciderà con una **maggioranza** più ampia di quella necessaria per le materie non riservate. Si applicheranno requisiti adeguati in merito al **quorum**. Le modifiche decise dalla maggioranza applicabile alla situazione vincolano tutti gli obbligazionisti.

Per assicurare procedure di voto corrette si applicherà un sistema appropriato d'**interdizione dal voto**. Saranno esaminate clausole adeguate per impedire azioni legali di disturbo.

Le CAC saranno introdotte in modo standardizzato per assicurare un impatto giuridico identico in tutte le giurisdizioni della zona euro e, quindi, preservare la parità di condizioni tra gli Stati membri che ne fanno parte. Gli Stati membri della zona euro adotteranno le misure necessarie per dare effetto alle CAC.

Gli Stati membri della zona euro saranno autorizzati a continuare a rifinanziare i debiti in essere non corredati da CAC dopo il giugno 2013, in base a condizioni prestabilite, per salvaguardare la necessaria liquidità delle obbligazioni vecchie e per lasciare agli Stati membri della zona euro il tempo necessario per emettere in modo ordinato obbligazioni nuove a tutte le scadenze di riferimento. Il regime giuridico che disciplina l'inserimento delle CAC nei titoli di Stato della zona euro sarà stabilito sulla scorta dei lavori che il sottocomitato del CEF sui mercati UE del debito sovrano effettuerà previa consultazione adeguata degli operatori del mercato e di altri soggetti, di cui si prevede la conclusione entro il 2011.

3. Status di creditore privilegiato del MES

Come l'FMI, il MES fornirà assistenza finanziaria ad uno Stato membro il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti deteriorato. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno dichiarato che il MES fruirà dello status di creditore privilegiato in modo analogo all'FMI, pur accettando che lo status dell'FMI prevalga su quello del MES.

Le regole di cui sopra sono effettive dal 1° luglio 2013, fatte salve le modalità e condizioni di eventuali altri accordi ai sensi del FESF e dello strumento in vigore per la Grecia.

Disposizioni transitorie tra FESF e MES

Come previsto in origine, il FESF resterà effettivo dopo il giugno 2013 ai fini della gestione delle obbligazioni in essere. Resterà operativo fintantoché non abbia ricevuto il saldo completo dei finanziamenti che ha concesso agli Stati membri e abbia a sua volta saldato la propria esposizione nei confronti degli strumenti finanziari emessi e di altri obblighi di rimborso verso i garanti. Le quote degli strumenti di credito in essere non erogate e non coperte da riserve dovranno essere trasferite al MES (ad es. pagamento e finanziamento di rate esigibili solo dopo l'entrata in vigore del MES). La capacità di prestito consolidata di FESF e MES non supera i 500 miliardi di EUR.

Ai fini di una transizione armoniosa dal FESF al MES, il direttore generale del FESF sarà incaricato della preparazione pratica dell'istituzione del MES e riferirà periodicamente al gruppo "Eurogruppo" in merito all'avanzamento dei lavori.

Partecipazione degli Stati membri che non fanno parte della zona euro

Gli Stati membri che non fanno parte della zona euro possono partecipare su base ad hoc a fianco del MES alle operazioni di assistenza finanziaria prestata agli Stati membri della zona euro. Gli Stati membri che non fanno parte della zona euro, laddove partecipino a tali operazioni, saranno rappresentati nelle riunioni pertinenti dei consessi del MES che decidono in merito alla concessione dell'assistenza e al relativo monitoraggio. Avranno accesso a tutte le informazioni pertinenti in tempo utile e saranno opportunamente consultati. Gli Stati membri della zona euro sosterranno l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello degli altri Stati membri che concedono credito su base bilaterale a fianco del MES.

Composizione delle controversie

Il consiglio dei governatori decide delle controversie tra uno Stato membro della zona euro e il MES in relazione all'interpretazione e all'applicazione del trattato istitutivo del MES. Se lo Stato membro contesta la decisione, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia europea conformemente all'articolo 273 del TFUE.

Per quanto riguarda le relazioni tra il MES e i terzi, il diritto applicabile e la giurisdizione competente saranno stabiliti nella documentazione legale e contrattuale che sarà costituita tra il MES e i terzi stessi.

Allegato: Chiave di ripartizione dei contributi al MES sulla base della chiave BCE

Stato	ISO	chiave MES
Austria	AT	2,783
Belgio	BE	3,477
Cipro	CY	0,196
Estonia	EE	0,186
Finlandia	FI	1,797
Francia	FR	20,386
Germania	DE	27,146
Grecia	EL	2,817
Irlanda	IE	1,592
Italia	IT	17,914
Lussemburgo	LU	0,250
Malta	MT	0,073
Paesi Bassi	NL	5,717
Portogallo	PT	2,509
Slovacchia	SK	0,824
Slovenia	SI	0,428
Spagna	ES	11,904
Totale	ZE17	100,0

Note: La chiave MES si basa sulla chiave di partecipazione al capitale della BCE.

Gli Stati membri il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media dell'UE fruiranno di un coefficiente correttore temporaneo per un periodo di 12 anni a partire dalla loro adesione alla zona euro.

Il coefficiente correttore temporaneo sarà pari ai tre quarti della differenza tra quote RNL e quote di capitale BCE (effettivamente 75% di quote RNL e 25% di quote di capitale BCE) come segue: $quota\ MES = quota\ chiave\ BCE - 0,75 \cdot (quota\ chiave\ BCE - quota\ RNL)$.

La compensazione al ribasso accordata a questi paesi è ridistribuita tra tutti gli altri paesi in base alle rispettive quote di partecipazione nella chiave BCE.

RNL e PIL pro capite nel 2010.

Fonti: BCE, Ameco e calcoli DG ECFIN.